

AVU
ARSA Pianificazione Territoriale
39-3-16

STUDIO LEGALE ARMAO

Via Noto, n. 12 - PALERMO 90141 Tel e Fax 091-349600
Via Di Capo Le Case, n.3 - ROMA 00187 Tel e Fax 06-6992115
e-mail: garmao@armao.it studiolegalearmao@virgilio.it
[pec: gaetanoarmao@pec.it](mailto:pec.gaetanoarmao@pec.it)

ALLEGATO N. **13**

COPIA CONFORME ALLA COPIA
Depositato agli atti di questo ufficio.
Composto da n. 13 fogli.
Palermo, li 28 MAR. 2019

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA - PALERMO, SEZ.II

Ing. Luigi Di Lorenzo

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI (RG. N.3425/2014)

della società Eurospin Sicilia S.p.a., (P.I:03653460877), con sede in Catania, S.S. 114 KM 107,730 Z.I., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Matteo Mion, nato a Verona il 27 febbraio 1975 (c.f. MNIMTT75B27L781Q) e del dott. Renato Musumeci, nato a Palermo il 4 gennaio 1955 (C.F: MSMRNT55A044273H), rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dal Prof. Avv.to Gaetano Armao (C.F.:RMAGTN62A14G273D) e dall'Avv. Tiziana Milana (C.F:MLNTZN69A47A176Q) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Palermo, Via Noto n.12, con il fax 091/349600 e i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata: gaetanoarmao@pec.it e tizianamilana@pecavvpa.it ai quali si richiede di ricevere comunicazioni e notificazioni.

CONTRO

- il Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, presso la Casa Comunale, in Piazza Pretoria

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- della nota prot. 64140 del 27 gennaio 2016 - ricevuta in pari data - con la quale il Comune di Palermo - Area della Pianificazione del Territorio, Ufficio Pianificazione Urbana e Territoriale - ha ritenuto l'intervento edilizio proposto dai ricorrenti privo delle caratteristiche di un Piano di lottizzazione, quale atto di pianificazione da approvare preliminarmente al rilascio della concessione edilizia;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.



Allegato alla proposta di delibera n. 10 del 09.04.2019
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luigi Di Lorenzo

COMUNE DI PALERMO
ARCHIVIO SEGR. GENERALE
31 MAR. 2016
355731
Prot. N. Data

087	URGENTE	25/03/16
037	003745/A06	018
033	EUROSPIN S. ARMAO	
033	COMUNE PA	
747		

URGENTE

28 MAR 2016



NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO DANNI
derivanti dall'illegittima condotta dell'Amministrazione resistente culminata
nell'adozione degli atti impugnati.

FATTO

Come già rappresentato nel ricorso principale, in data 2 aprile 2014, il dott. Renato Musumeci, nell'interesse della società Eurospin Sicilia S.p.A. - quale promittente superficiaria -, presentava al SUAP di Palermo un progetto per la realizzazione di un immobile commerciale per la vendita di generi alimentari e non, su un'area estesa mq. 7.260,00 sita in Palermo, prospiciente su Viale Michelangelo, iscritta al NCT al foglio 41, part.lle nn. 623, 625, 673 e 674.;

Tale area, si ricorda, ricade, secondo le vigenti previsioni urbanistiche, in zona territoriale omogenea D2 nella quale è consentita la realizzazione - in virtù della variante generale al PRG adottata dal Consiglio comunale con delibera n.45 del 13 marzo 1997 ed in accoglimento dell'osservazione proposta in ordine al suddetto piano - di piani esecutivi sia d'iniziativa pubblica che d'iniziativa privata, in quest'ultimo caso per lotti di limitata estensione, come quella prospettata nel caso in esame.

Si ribadisce in questa sede che, in conformità all'art.15 delle N.T.A. del vigente PRG, contenente la disciplina delle zone D2, l'iniziativa proposta da Eurospin risulta compatibile con la predetta destinazione d'uso che consente, per l'appunto, nelle zone D l'ubicazione di attività industriale, artigianale e commerciale, comprensive dei depositi di merci e servizi connessi al funzionamento delle aziende insediate.

Nella sussistenza del predetto inequivocabile presupposto, in data 7 maggio 2014, il tecnico incaricato dalla società richiedeva al Suap, ai

sensi e per gli effetti dell'art.8, comma 2, del D.P.R. n.160 del 2010, di esprimere parere sulla conformità, allo stato degli atti, del progetto presentato con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale ed urbanistica.

Nel perdurante silenzio dell'Amministrazione, la società, in data 11 giugno 2014, inviava, via pec, all'Amministrazione un atto extragiudiziario di invito e significazione con il quale quest'ultima veniva sollecitata ad esprimersi nel termine di quindici giorni.

In riscontro a tale atto, il SUAP con nota prot. n.579323 dell'8 luglio 2014 comunicava che *"l'intervento proposto non risulta compatibile con i vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica"*.

In particolare, l'Amministrazione, rilevava che, nel rispetto dell'art.15 delle N.T.A. del vigente p.r.g, gli interventi ammessi nella Z. T. O. D2 devono essere definiti mediante piani urbanistici esecutivi estesi all'intera area individuata quale Z.T.O. D2 e non già - quindi, si deduce - per il singolo lotto in essa compreso, come accaduto nel caso di specie.

Avverso il predetto atto, gli odierni ricorrenti formulavano, in data 30 luglio 2014, richiesta di annullamento e/o revoca in autotutela, ritenendo il progetto presentato compatibile con i vigenti strumenti urbanistici, non potendo la società presentare una diversa proposta progettuale, come prospettato dalla medesima Amministrazione, concernente l'intero comparto.

Non ricevendo in merito alcun riscontro, la società Eurospin Sicilia ed il dott Musumeci, in data 16 ottobre 2014, impugnavano la citata nota con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Con ordinanza n.959 del 9 dicembre 2014 veniva respinta la richiesta misura cautelare.

Sin qui le vicende sottese al ricorso principale successivamente al quale si sono verificati i seguenti ulteriori eventi.

In data 26 marzo 2015, con nota prot. n.240372, l'Ufficio Pianificazione del Comune, in riscontro alla richiesta di annullamento della nota impugnata del 30 luglio 2014, comunicava la fattibilità dell'intervento proposto dalla società, attesa la peculiare conformazione del Comparto in questione.

Pertanto, in data 10 aprile 2015, Eurospin richiedeva all'Amministrazione una nota esplicativa in merito, al fine di dare esatta e concreta attuazione alle prescrizioni delle NTA del vigente PRG, nonché un incontro, al medesimo fine, con i propri tecnici.

In riscontro alla superiore richiesta, l'Amministrazione comunale, con nota prot. n.483116 del 16 giugno 2015, nel confermare la fattibilità dell'intervento enunciata nella citata nota prot. n.240372 del 26 marzo 2015, dettava talune prescrizioni al fine di rendere la proposta progettuale definitivamente accoglibile da parte del Comune.

Sicchè, in data 4 novembre 2015 (ricevuta prot. n.1066636), il tecnico della società presentava, nuovamente, il progetto con le predette prescrizioni, confidando, ovviamente, nel buon esito del procedimento, anche in considerazione delle diverse riunioni dal tenore rassicurante, frattanto, tenutesi, presso il Comune ed in esito alle quali, alla fine, le parti erano addivenute ad una scelta progettuale pienamente condivisa.

Senonchè, del tutto inopinatamente, ed in palese contrasto con le determinazioni assunte a far data dal 26 marzo 2015, l'Amministrazione,

con nota prot. n.64140 del 27 gennaio 2016, comunicava che “...*gli elaborati presentati in allegato non possiedono le caratteristiche di un Piano di Lottizzazione quale atto di pianificazione da approvare preliminarmente al rilascio della Concessione edilizia secondo quanto rappresentato con precedenti note n.240372 del 26.03.2015 e n.483116 del 16.06.2015 e nelle passate riunioni effettuate*”.

In data 15 febbraio 2016, la società formulava istanza di rivisitazione della suddetta nota del 27 gennaio 2016 che, tuttavia, rimaneva inevasa.

Da qui il presente ricorso per motivi aggiunti, rassegnato ai seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione dell'art.4 della l.r. n.37 del 1985 e succ. mod. ed int., nonché dell'art. 32 del D.P.R. n.380/2001 , – Violazione e falsa applicazione dell'art.97 della Costituzione, sotto il profilo del buon andamento dell'azione amministrativa. - Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, contraddittorietà tra le determinazioni assunte, disparità di trattamento, travisamento ed erronea valutazione degli elementi di fatto e, sotto altro profilo, della documentazione prodotta. Eccesso di potere per aggravio della procedura, contraddittorietà e sviamento. Illogicità della motivazione. Violazione del principio del giusto procedimento, dei principi di buona fede e legittimo affidamento, dei principi di buon andamento e tempestività dell'azione amministrativa /Illegittimità derivata.

La nota impugnata con il presente ricorso presenta, sostanzialmente, analogo contenuto rispetto alla nota gravata con il ricorso principale n.579323 dell'8 luglio 2014 e, pertanto, deve ritenersi viziata, oltre che da

illegittimità propria, da illegittimità derivata per i medesimi rubricati motivi del ricorso principale che, in tale sede, si richiamano integralmente.

Le determinazioni assunte dal Comune di Palermo con le due note impugnate si pongono in palese contrasto con la situazione reale ed attuale dei luoghi.

Il lotto di proprietà Musumeci – formato dalle contigue particelle nn. 623/625/673/674 – pur rientrando in un'area di maggior estensione interamente destinata a zona D2, risulta essere separato dalla restante superficie di proprietà aliena da una strada privata che costituisce l'unico accesso carrabile e pedonale dal viale Michelangelo al complesso denominato "Villa Anello/Stazzone", i cui corpi di fabbrica sono tutti individuati nel vigente P.R.G. come "netti storici".

Ne consegue, quindi, che la via stessa – dovendo essere lasciata libera perché a servizio del plesso storico – costituisce, di fatto, una netta separazione tra la proprietà Musumeci e le altre aree di proprietà aliena ricadenti in "zona D2", e, pertanto, non esiste contiguità tra le due aree che compongono e comprendono l'intero plesso destinato a D2.

Il dovuto mantenimento di detta viabilità lascia, peraltro, inalterata la ubicazione planimetrica della strada originaria, che nel suo intero tracciato consentiva di raggiungere la località Cruillas dalla periferia cittadina dell'Uditore, costituendo di fatto uno dei pochi percorsi viari *extra moenia* ancora rintracciabili nel nostro tessuto urbano.

Il lotto in questione è individuato dai seguenti confini: a sud dal Viale Michelangelo, ad Ovest da un lotto di proprietà aliena ricadente in "Zona B5", a nord da Via Felice, ad est dai netti storici di Villa Anello/Stazzone e dalla su riferita strada privata che – a dire della stessa

Amministrazione nella nota prot. n.240372 del 26 marzo 2016 – non rappresenta limite urbanisticamente significativo per contenere l'estensione del Piano di lottizzazione.

Si ribadisce, altresì, che l'area Musumeci - come si evince dalle foto riprodotte da Google – è totalmente libera da qualsiasi tipo di manufatti esistenti, mentre le restanti aree di proprietà aliena – al di là della strada privata – risultano in atto particolarmente frazionate ed occupate quasi in toto da molteplici costruzioni di vario genere e tipo, delle quali due destinate a “centri di rottamazione”, un'altra a “rivendita di autoricambi”

Sicchè, alla luce dell'attuale configurazione dell'intero comparto, si ribadisce, l'impossibilità per i ricorrenti di redigere un piano particolareggiato esteso a tutta la zona destinata a D2, con il coinvolgimento di altri proprietari dei terreni limitrofi, ricadenti all'interno del comparto, che, esercitando già da anni attività di commercio, non hanno, in concreto, alcun interesse all'approvazione di un eventuale piano particolareggiato.

Ed invero, la prova di tale assunto è data dalla circostanza che il dott. Musumeci, quale proprietario dell'area, si è prontamente attivato (con raccomandata a.r. del 25 settembre 2015, ricevuta in data 14 ottobre 2015) per ottenere l'assenso dei proprietari delle aree ricadenti nel Comparto al progetto presentato, avente le caratteristiche di un piano esecutivo, contemplante, oltre alla predetta struttura di vendita, altre strutture d'interesse pubblico e servizi di cui gli stessi proprietari limitrofi avrebbero potuto beneficiare. Assenso che, tuttavia, sino ad oggi, non è pervenuto da parte di nessuno, significando tale silenzio, per l'appunto, assoluta carenza d'interesse in merito.

Inoltre, deve osservarsi che le determinazioni dell'Amministrazione gravate con il presente ricorso, oltre che con quello principale, si configurano ancor più paradossali ove si consideri che, sia l'originario progetto che quello successivamente inviato con le integrazioni richieste dalla p.a. con le note, rispettivamente, del 26 marzo e del 16 giugno 2015, rispettano tutte le prescrizioni dettate, sia dal P.R.G., sia dal Piano Commerciale, con la localizzazione anche delle aree da destinare a verde da convenzionare con il Comune per l'uso pubblico, risultando lo stesso, pertanto, totalmente autonomo, e, quindi, con caratteristiche quasi di piano particolareggiato a tutti gli effetti di legge, anche se limitato alla sola proprietà Musumeci.

Sicchè, si ribadisce, che del tutto infondata e pretestuosa si rileva l'affermazione del Comune contenuta nella nota impugnata prot. n.64140 del 27 gennaio 2016 di non poter riscontrare nel progetto le caratteristiche di un piano di lottizzazione, se con ciò si allude al fatto che non viene pianificato l'intero comparto, atteso che l'impossibilità, oggi, di farlo, dando, così, completa attuazione all'art.15 delle NTA è imputabile solo ed esclusivamente al Comune il quale, nel momento in cui ha autorizzato le attività esistenti da tempo nei terreni di proprietà aliena all'interno del comparto di specie, avrebbe dovuto darne comunicazione agli altri proprietari delle aree ricadenti nel medesimo comparto D2 - ivi compresa la proprietà Musumeci - avendo precluso ai ricorrenti, in tale modo, irrimediabilmente, la

realizzazione di interventi mediante piani esecutivi, in conformità al citato art.15.

In altri termini, il citato articolo è stato violato dallo stesso Comune nella misura in cui ha consentito interventi edilizi a prescindere dal piano attuativo esteso all'intero comparto, oggi, inopinatamente, richiesto solo alla proprietà Musumeci.

Ma v'è di più!

La stessa Amministrazione cade in contraddizione laddove, con la nota prot. n.240372 del 26 marzo 2015, ha espressamente autorizzato l'esclusione dalla pianificazione delle aree occupate dai "Centri di rottamazione" affermando espressamente quanto segue: *"...Nel caso in esame va considerato, tuttavia, che parte della zona D2 indicata nelle tavole di PRG (particelle 1508, 1791 e 1701) è occupata da "centri di rottamazione" il cui insediamento è avvenuto con progetti approvati ai sensi dell'ex articolo 27 del D.lgs. n.22 del 1997, in variante allo strumento urbanistico. Dette aree, pertanto, vanno escluse della zona D2 da pianificare"*.

Ed ancora, ove, con la successiva nota del 16 giugno 2015, proprio in considerazione della peculiarità della zona in questione, data dal graduale processo di edificazione, avvenuto nel tempo in assenza di piani di lottizzazione attuativi, così si esprime *"...Considerata la ridotta estensione dell'area e la conseguente esigua superficie da destinare a servizi appare opportuno localizzare gli stessi in una sola area (o al massimo due) in modo da prevedere dei servizi con caratteristiche urbanistiche e funzionali idonee..."*

Orbene, è palese la contraddittorietà dell'operato del Comune che, dunque, da una parte, nel prendere atto, della peculiarità del Comparto –



così come venutosi a configurare nel tempo – dell'impossibilità, in concreto, di estendere la pianificazione attuativa all'intero Comparto, consente di stralciare da quest'ultima le aree occupate dai centri di rottamazione, consentendo di non rispettare, pedissequamente, la suddivisione dei servizi da prevedere per gli edifici residenziali etc....; dall'altro respinge la proposta progettuale, in ultimo presentata dai ricorrenti, asserendo che la stessa non configura un piano di lottizzazione, richiamando, peraltro, erroneamente, le precedenti note del 26 marzo e del 16 giugno 2015, il cui tenore, invero, lasciava, chiaramente, intendere la conclusione favorevole del procedimento.

Peraltro, si rappresenta che, sebbene già nella relazione tecnica allegata al ricorso principale Eurospin evidenziava la presenza di opere di urbanizzazione all'interno del Comparto, comportando tale circostanza la possibilità di derogare alla necessità della preventiva approvazione del piano attuativo, ciò nondimeno, avviata, dopo la presentazione del ricorso principale, una nuova interlocuzione con l'Amministrazione, la stessa Eurospin si adoperava, su *imput* di quest'ultima ad integrare il progetto secondo le prescrizioni dalla stessa dettate.

Come si legge, chiaramente, nella relazione tecnica di accompagnamento del progetto integrativo presentato in data 4 novembre 2015 (v pagg.6 e ss.), ai fini dell'accoglimento dello stesso, la p.a. ha posto – con evidente aggravio della procedura - la previsione delle dotazioni dei servizi pubblici, non solo per il nuovo insediamento, ma anche per quelli esistenti di carattere commerciale (n. 2 centri di rottamazione e n. 1 rivendita di autoricambi), nonché per l'edificio residenziale esistente (Netto storico prospiciente su Via Felice). Previsione questa rispettata da Eurospin

onerandosi di cedere 703,60 mq dell'area di proprietà Musumeci da utilizzare per la realizzazione dei servizi per gli immobili esistenti in proprietà aliene.

Non è superfluo evidenziare che tale ultima soluzione progettuale costituiva il frutto di un percorso condiviso con l'Amministrazione, implicante, ovviamente, un sacrificio non indifferente per la proprietà ma che la stessa accettava, risultando condizione necessaria per il conseguimento di un esito favorevole della vicenda.

Sicchè, del tutto illegittimo si configura il diniego espresso con la nota qui impugnata, risultando pretestuosa la motivazione offerta del mancato riscontro nel progetto riproposto – si ribadisce, secondo precise indicazioni date dalla stessa Amministrazione (sic!) - delle caratteristiche del piano di lottizzazione che, comunque, invece, lo stesso possiede, sia pure con quelle deroghe e quegli accorgimenti che la realtà fattuale (così come accertata dalla stessa Amministrazione e venutasi a creare per sua esclusiva responsabilità) ha imposto per evitare il vanificarsi, in concreto, delle potenzialità edificatorie inerenti alla proprietà dei ricorrenti.

Peraltro, un diniego, oggi, opposto - in contraddittorietà con la soluzione tecnica condivisa in precedenza con gli uffici e, in alcun modo sorretto, da motivi d'interesse pubblico di vario tipo – ma solo in nome del puro e semplice rispetto di una norma (art.15 N.T.A.) già violata dalla stessa Amministrazione, si configura alquanto irragionevole, e comunque, arbitrario, nonché in palese contrasto con la stessa normativa nazionale e comunitaria (ampiamente già richiamata nel ricorso introduttivo) che, com'è noto, consente prescrizioni inibitorie delle iniziative economiche solo se

motivate da ragioni eccezionali che, nella fattispecie, non sono rinvenibili in alcun modo.

In ultimo, non è superfluo evidenziare che la stessa Amministrazione comunale con Direttiva assessoriale n.5 dell'8 ottobre 2013, proprio al fine di regolamentare più adeguatamente l'attività edilizia, nelle more della redazione del nuovo PRG, aveva dato mandato al Servizio Urbanistica di valutare procedure utili al superamento del ricorso alla pianificazione particolareggiata prevista dal vigente PRG, considerate, peraltro, le difficoltà, talvolta, incontrate nel portare a conclusione tali piani, provocando ciò un certo stallo nell'attuazione dello stesso strumento urbanistico generale e contenziosi con i terzi.

Orbene, è di palmare evidenza che la condotta della p.a. assunta con le note impugnate si configura in spregio alla predetta direttiva.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede di disporre una consulenza tecnica al fine di accertare la natura di lotto intercluso dell'area di proprietà Musumeci, nonché l'esistenza all'interno del Comparto di opere di urbanizzazioni sufficienti per poter prescindere dall'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, atteso, peraltro, la destinazione di tale area, per l'appunto, ad "insediamenti produttivi" e non già residenziali. In particolare, si chiede di accertare l'esatta delimitazione del lotto di proprietà Musumeci, che - come risulta sia dalla cartografia riportata nella Tav. 5007 del P.R.G., - che dalle foto Google - costituisce l'ultima area libera dell'intero comparto edificatorio destinato a "zona D2". Tale lotto è perfettamente delimitato a nord da via Felice, ad est dalla via privata di accesso al complesso di Villa



Stazione (netti storici) e dalla residua area di zona D2, a sud dal viale Michelangelo, ad ovest dal plesso residenziale rientrante in zona B5.

La richiesta consulenza tecnica dovrà, altresì, accertare che in atto la zona è dotata delle opere di urbanizzazione primarie, e più specificatamente: strade pubbliche (Viale Michelangelo e Via Felice), spazi di sosta e parcheggio (aree individuate con il simbolo P e contornate in azzurro); fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del metanodotto, della pubblica illuminazione e del verde attrezzato.

Parimenti, la medesima consulenza dovrà verificare che nella zona in cui ricade l'area in questione il vigente P.R.G. prevede le seguenti opere di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne (S1), scuole d'obbligo (S2), istituti secondari superiori (F1), centri di municipalità (CM).

ISTANZA RISARCITORIA

Ci si riserva di articolare e di quantificare la prospettata richiesta risarcitoria nel corso del presente giudizio, e ciò anche ai fini di quanto previsto dall'Amministrazione resistente giusta circolare a firma congiunta del Capo dell'Avvocatura comunale e del Direttore generale prot. n.53670 del 24 gennaio 2011.

Appare, infatti, ancor di più aggravato il pregiudizio patrimoniale subito dai ricorrenti in relazione anche a questa seconda nota impugnata, emessa in esito ad un procedimento amministrativo ulteriormente protrattosi in contrasto con le aspettative, frattanto, fondatamente maturate dai ricorrenti.

ISTANZA CAUTELARE

Il presente ricorso risulta munito, oltre che del prescritto requisito del *fumus boni iuris*, anche di quello del *periculum in mora*, necessario per l'accoglimento dell'istanza cautelare.



Infatti, sotto tale ultimo profilo, è intuibile il danno grave ed irreparabile che è costretto a patire Eurospin per effetto della nota impugnata, vedendosi precludere la realizzazione di un'importante iniziativa commerciale che, nella particolare congiuntura economica e sociale, potrebbe costituire fonte, oltre che di ricchezza economica, di numerose occasioni di lavoro.

Per questi motivi

VOGLIA L'ECC.MO TAR

- in via preliminare, sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato, ordinando all'Amministrazione di assentire il progetto presentato dalla società, acclarandone la conformità alla vigente pianificazione territoriale ed urbanistica del Comune;
- nel merito,
- in via istruttoria, disporre una consulenza tecnica al fine di accertare quanto sopra richiesto;
- nel merito, accogliere le domande formulate con il presente ricorso, in quanto fondato in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato, ordinando all'Amministrazione di assentire il progetto presentato dalla società, acclarandone la conformità alla vigente pianificazione territoriale ed urbanistica del Comune;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ai fini dell'art.14 del DPR 115/02 e s.m.i, si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminato e che lo stesso è soggetto al contributo unificato di €.650,00.

Palermo, 23 marzo 2016

Prof. Avv. Gaetano Armao

Avv. Tiziana Milana



STUDIO LEGALE ARMAO

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della società Eurospin Sicilia S.p.A. e del dott. Musumeci rappresentati e difesi dal Prof. Avv. Gaetano Armao e dall'Avv. Tiziana Milana io sottoscritto A. Uff. Giud. Addetto all'U.N.E.P. presso la Corte d'Appello di Palermo, ho notificato il suesteso ricorso al Comune di Palermo, , in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, presso la Casa Comunale, sita in Piazza Pretoria



A mani dell'incaricato ivi adetto alla ricezione degli atti

Sig. _____

Palermo,

25 MAR. 2016

NOVANNI L. MANTUA
Ufficiale Giudiziario
della Corte d'Appello di Palermo